



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Luca Caposiena (Tessera FISE 004003), n.q. di legale rappresentante *pro tempore* della Scuderia Ai Gelsi A.S.D. (cod. FISE 3500551)

Premesso che

- con atto di incolpazione depositato il 25 gennaio 2018, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito il signor Luca Caposiena, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* della Scuderia Ai Gelsi A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui prevede che *"Costituiscono altresì illeciti disciplinari (...) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati"*, per avere lo stesso omissso di saldare al signor Omer Maurizzi, Presidente della Società Isola Verde Srl, quanto dovuto a seguito dell'acquisto di truciolo effettuato nell'agosto 2014;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 20 febbraio 2018, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il signor Caposiena si è costituito in giudizio con memoria istruttoria del 12 febbraio 2018. Con successiva memoria difensiva del 16 febbraio 2018 ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della circostanza che il segnalante Omer Maurizzi è Presidente di una società, Isola Verde Srl, che non è ente affiliato F.I.S.E. e che i fatti del procedimento non rivestono rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo, non rientrando nelle competenze stabilite dagli artt. 23 e 44 del Regolamento di Giustizia FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

La Difesa del Deferito ha eccepito, inoltre, l'avvenuta prescrizione dell'azione disciplinare, rilevando che i fatti ascritti al signor Caposiena risalgono all'anno 2014, in cui vigeva il precedente Regolamento di Giustizia che prevedeva, all'art. 33: *"le infrazioni si estinguono per prescrizione dopo tre anni dalla loro commissione"*, e che la fattura che si assume non pagata è del 7.08.2014 ed il signor Caposiena è venuto a conoscenza del presente procedimento con l'avviso di conclusioni indagini del 28.11.2017.

Ha eccepito, ancora, l'estinzione del procedimento per inesistenza del soggetto incolpato, atteso che la Scuderia Ai Gelsi è un'associazione oggi sciolta.

Nel merito, la Difesa ha contestato la sussistenza dell'illecito disciplinare, evidenziato un comportamento definito *"ambiguo"* dell'agente della Società Isola Verde srl, e negato che il mancato pagamento della fattura *"sia frutto di un comportamento scorretto, non leale o improbo, come sostenuto dalla Procura Federale, ma che a contrario è stato la conseguenza di una grave crisi economica dell'Associazione, a cui ha concorso anche il comportamento scorretto dell'agente di Isola Verde"*. Ha, poi, ribadito la carenza di attività istruttoria della Procura, che non ha verificato né la sussistenza e l'ammontare del credito, né le motivazioni sottese all'asserito inadempimento. Infine, ha negato ogni addebito in capo al signor Caposiena, rilevando che, sebbene Presidente della Scuderia Ai Gelsi A.S.D., *"non si occupava mai della contabilità del Circolo, non aveva alcun rapporto coi fornitori e non aveva la gestione economica dell'associazione, che invece era totalmente delegata alla sig.ra Stefania Milan, come la stessa potrà confermare. Tale circostanza poi è confermata anche direttamente dalla fattura agli atti, in cui nell'intestazione come riferimento si potrà leggere proprio il nome "stefania"."*

Formulate anche in detta memoria le istanze istruttorie, ha concluso in via pregiudiziale per l'accertamento di incompetenza di questo Tribunale, con estinzione del procedimento; in via preliminare per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare contestato e dell'inesistenza del soggetto incolpato, con estinzione del procedimento; nel merito per l'assoluzione *"accertata l'insussistenza dell'illecito disciplinare, quantomeno per mancanza di prove"*;

- all'udienza del 20 febbraio 2018 la causa è stata trattata. La Procura ha contestato le eccezioni pregiudiziali e preliminari della Difesa del signor Caposiena e, nel merito, riportandosi all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6, lettere d) e) f) R. G.* per 1 mese e dell'ammenda *ex art. 6, lettera c)* di € 500.



La Difesa del signor Caposiena ha concluso come in atti;

- il Tribunale Federale, rigettate le istanze istruttorie formulate nei capitoli 1, 2, 3, 4 della memoria del 12.02.2018 e quelle formulate nella memoria del 16.02.2018, perché inammissibili ed inconferenti, si è riservato per la decisione.

Rilevato che

- l'illecito contestato al signor Caposiena n.q. risale al 2014. Pertanto, in applicazione del principio generale fissato dal comma 2 dell'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, il Regolamento di Giustizia applicabile alla fattispecie in esame è quello vigente *pro tempore*.

- La Difesa del Deferito eccepisce preliminarmente l'incompetenza di questo Tribunale adito, determinata dalla circostanza che il segnalante è legale rappresentante di una società non affiliata FISE.

L'art. 15 del Regolamento di Giustizia vigente nel 2014 prevedeva, al comma 1, che: *"Titolare dell'azione disciplinare è la Procura Federale, la quale procede a seguito di rapporto, esposto, referto pervenuto da Organi federali, Ufficiali di gara, tesserati, rappresentanti degli affiliati e/o aggregati, ovvero d'ufficio, qualora sia venuto comunque a conoscenza di violazioni disciplinari nell'esercizio delle sue funzioni"*.

La norma non richiama, come fa invece l'analoga disposizione (art. 64, comma 1) del Regolamento di Giustizia oggi vigente (come anche del R.G. 2015, art. 63), i *"soggetti terzi"*, quali soggetti che potevano, unitamente a quelli sopra elencati, presentare esposto.

Da ciò potrebbe evincersi che l'eccezione della Difesa abbia fondamento.

Tuttavia, il successivo comma 8 dell'art. 15 R.G. vigente *pro tempore* stabiliva che, nell'ipotesi in cui l'attività di indagine avesse tratto origine da un esposto o atto equipollente, il provvedimento di archiviazione dovesse essere comunicato a *"colui che ha inviato l'esposto o l'atto sopra detto ed al Comitato Regionale di appartenenza dell'esponente stesso se tesserato"*.

La norma prevedeva, pertanto, che l'esponente potesse anche non essere tesserato.

Ed, ancora, il Codice della Giustizia Sportiva CONI in vigore nel 2014 prevedeva, al terzo comma dell'art. 44, che *"Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute"*.



Federazione Italiana Sport Equestri

L'espressione "*se tesserato*" contenuta nell'art. 15, comma 8, evidenzia la possibilità che un soggetto terzo potesse presentare esposto e che poi lo stesso diventasse oggetto d'indagine della Procura.

È la Procura che, compiute le opportune indagini, decide se avviare o meno il procedimento, divenendo l'esposto un mero atto d'impulso. È il fatto (rilevanza per l'ordinamento) ed i soggetti interessati (tesserati) che determinano la procedibilità del giudizio all'interno dell'ordinamento sportivo, e non certo la qualifica del soggetto che porta tale fatto a conoscenza degli Organi preposti.

L'interesse della giustizia sportiva è quello primario del rispetto delle norme federali, e non può che attuarsi a seguito di qualunque fatto di rilevanza sportiva portato a conoscenza degli Organi Federali, non potendosi far prevalere un principio di riserva o preclusione sulle modalità di conoscenza dei fatti.

Il combinato disposto delle norme del Regolamento di Giustizia FISE, nella lettura orientata dal Codice di Giustizia Sportiva (tutti vigenti *pro tempore*), in uno con un'interpretazione teleologica delle stesse, induce, pertanto, a ritenere infondata l'eccezione formulata dalla Difesa del Deferito.

- Sempre in via preliminare la Difesa del Deferito formula eccezione di incompetenza, perché il fatto oggetto del presente procedimento - questione sorta con una società commerciale esterna all'ordinamento federale, su un credito relativo ad un'attività "*che non può in alcun modo essere ricompresa tra quelle sportive e federali*" - non riveste rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia.

Stabiliscono sia il Codice della Giustizia Sportiva che il Regolamento di Giustizia FISE che gli Organi di Giustizia Federale sono competenti a decidere, tra le altre, sulle controversie che hanno ad oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Tra i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, sia nella formulazione vigente che in quella del 2014 richiama i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.

Una corretta analisi dell'eccezione in esame non può che partire proprio da questi obblighi di correttezza e lealtà, che rappresentano l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo.



Il richiamo ai detti doveri, in assenza di una definizione specifica ed esaustiva degli stessi, assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta.

La controversia sorta sull'omesso pagamento di forniture per la scuderizzazione dei cavalli non ha certo, nella sede che ci occupa, rilievo per la sua natura economica ma, piuttosto, nel rapporto economico che si è instaurato tra la A.S.D. Le Scuderie Ai Gelsi e la Società Isola Verde Srl trova la sua origine.

E la vicenda assume valenza disciplinare solo in presenza di comportamenti, alla stessa collegati o connessi, posti in violazione dei principi stabiliti e contenuti nel Regolamento di Giustizia.

Il mancato pagamento della fattura, sebbene dichiarato dalla Difesa del Deferito *“non accertato”*, è dalla stessa Difesa ammesso, laddove afferma che *“la sig.ra Milan decideva di saldare prioritariamente i dipendenti, per poi passare ai vari fornitori, lasciando in sospeso tale fattura che aveva contestato”*. Ed, ancora: *“La Scuderia Ai Gelsi è venuta pertanto a trovarsi in una reale situazione di impossibilità al pagamento (...) della fattura di Isola Verde Srl” “(...) il mancato pagamento (...) è stato la conseguenza di una grave crisi economica dell’Associazione (...)”*.

È sempre la Difesa a dare contezza dei fatti come avvenuti, del mancato pagamento della fattura a seguito della contestazione della stessa e determinato, altresì, dall'asserito mancato adempimento di altro accordo, intervenuto tra la ASD Scuderia Ai Gelsi ed altro Circolo Ippico, estraneo al contratto originario.

Il comportamento tenuto dalla ASD Scuderia Ai Gelsi, che non ha ottemperato al pagamento del dovuto a seguito delle dichiarate difficoltà economiche nelle quali si è trovata, non lascia dubbi sulla violazione dei principi di lealtà e correttezza a cui devono attenersi i Tesserati. Non si può pensare, infatti, che il mancato pagamento di una fornitura di materiale necessario alla scuderizzazione dei cavalli, solo perché avente ad oggetto un'attività economica, possa consentire una deroga al generale principio di lealtà e correttezza. E ciò a prescindere dalle motivazioni del soggetto che disattende tali dettami. Circostanze, queste, che potranno rilevare, eventualmente, laddove provate, nell'applicazione della misura sanzionatoria più adeguata.



Federazione Italiana Sport Equestri

I fatti oggetto del deferimento, relativi alla ordinaria gestione di una struttura equestre affiliata FISE, sono certamente riconducibili all'attività sportiva e/o federale in seno alla FISE, come rilevato dalla Procura Federale.

Questo Tribunale, pertanto, ritiene di avere giurisdizione e competenza sulla vicenda oggetto del presente procedimento.

- La Difesa del Deferito eccepisce l'intervenuta prescrizione del procedimento, atteso che i fatti contestati risalgono all'anno 2014, *"anno in cui vigeva il precedente Regolamento di Giustizia (quello ante riforma 2015 in ottemperanza alla Riforma CONI per intenderci), che prevedeva all'art. 33: "le infrazioni si estinguono per prescrizione dopo tre anni dalla loro commissione".*

Rileva, sempre la Difesa, che la fattura che si assume non pagata è del 7 agosto 2014 e che il signor Caposiena viene a conoscenza del presente procedimento, per la prima volta, con l'avviso di conclusioni indagini, il 28 novembre 2017.

È indubbio, come già rilevato, che il Regolamento di Giustizia applicabile alla fattispecie in esame è quello vigente nel 2014, così come è indubbio che lo stesso Regolamento prevedeva l'estinzione delle infrazioni, per prescrizione, dopo tre anni dalla loro commissione.

Al fine di verificare se il detto termine triennale sia effettivamente spirato, occorre individuare il *dies a quo* della decorrenza dello stesso.

Va innanzi tutto rilevato che la fattura non pagata, depositata agli atti, è fattura differita, il cui pagamento è previsto in tre *tranches*: la prima con scadenza 10 ottobre 2014, la seconda con scadenza 10 novembre 2014, la terza con scadenza 10 dicembre 2014.

È, pertanto, quest'ultima la data da prendere a riferimento, non essendo maturato, prima di allora, il diritto del fornitore al pagamento e non potendosi, pertanto, parlare di inadempimento, perlomeno relativamente all'ultima rata.

Orbene, considerato che è pacifico che il signor Caposiena, n.q., abbia ricevuto l'avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento, con l'invito a presentare memoria difensiva o a chiedere di essere sentito, il 28 novembre 2017, con tale avviso il corso della prescrizione è stato interrotto prima della sua naturale scadenza.

La relativa eccezione è, pertanto, infondata.



- La Difesa del Deferito eccepisce l'estinzione del procedimento per inesistenza del soggetto incolpato, atteso che *"La Scuderia Ai Gelsi, non solo non è più affiliata FISE, cosa che non osterebbe il presente procedimento, ma è un'associazione ad oggi sciolta"*.

Dello scioglimento dell'A.S.D. Scuderia Ai Gelsi non è stata fornita, dalla parte che l'ha eccepito, prova documentale. La circostanza, pertanto, non rileva ai fini del presente procedimento.

Circostanza che non rilevarebbe neppure se provata, atteso che, a norma dell'art. 1, comma 5 del Regolamento di Giustizia vigente *pro tempore*, dell'operato di Aggregati e Affiliati risponde direttamente chi li rappresenta ai sensi delle norme federali. E considerato che il sig. Caposiena era, all'epoca dei fatti, il Presidente dell'A.S.D. Scuderia Ai Gelsi, ne discende che è lui che risponde dell'operato di questa.

- Passando all'esame del merito, la documentazione agli atti del presente procedimento appare sufficiente a dimostrare l'illecito contestato al signor Caposiena n.q., e le circostanze addotte dalla Difesa del Deferito non possono in alcun modo sottrarre lo stesso alle responsabilità ascrittegli.

Ed, infatti, quanto alla prova dell'inadempimento, come già rilevato è la stessa Difesa del Deferito che ha dichiarato la sussistenza del debito, laddove afferma *"(...) trovandosi di lì a poco l'ASD Scuderia Ai Gelsi in grossissime difficoltà, la sig.ra Milan decideva di saldare prioritariamente i dipendenti, per poi passare ai vari fornitori, lasciando in sospeso tale fattura che aveva contestato. La Scuderia Ai Gelsi è venuta pertanto a trovarsi in una reale situazione di impossibilità al pagamento (...) della fattura di Isola Verde Srl (...)".*

"(...) il mancato pagamento della citata fattura (...) è stato la conseguenza di una grave crisi economica dell'Associazione (...)".

Non può valere quale esimente che la società si fosse trovata in *"grossissime difficoltà economiche"*, sia in quanto la circostanza è priva di qualsivoglia supporto probatorio, sia atteso che l'impossibilità sopravvenuta, rilevante ai sensi dell'art. 1256 c.c., è integrata da una situazione impeditiva dell'adempimento che il debitore non è in grado di superare, né di prevenire con la diligenza richiesta. In tale concetto non rientra una situazione di mera difficoltà economica, seppure persistente, in quanto costituente un ostacolo che il debitore è comunque tenuto a superare con l'impiego della dovuta diligenza.



Federazione Italiana Sport Equestri

In relazione alla fattispecie in esame non assume, pertanto, alcun rilievo, al fine di scriminare la condotta ascritta, la dedotta imputabilità dell'inadempimento alla difficoltà di pagamento, in quanto circostanza non idonea ad integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

Né, d'altro canto, può assumere rilievo, quale esimente, l'ulteriore circostanza, addotta dalla Difesa, che il signor Caposiena non si occupava della contabilità del Circolo, atteso che, come già rilevato, a norma di Regolamento (art. 1, comma 5), *"Dell'operato di Aggregati e Affiliati risponde direttamente chi li rappresenta ai sensi delle norme federali"*.

Ritenuto che

- risulta provato l'illecito contestato dalla Procura Federale al signor Luca Caposiena, n.q. di Presidente dell'A.S.D. Scuderia Ai Gelsi;
- la richiesta sanzionatoria della Procura Federale appare adeguata ai fatti contestati

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, ritenuta la propria competenza e giurisdizione, visti gli artt. 1, 15, 33 del Regolamento di Giustizia FISE vigente nel 2014, e l'art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva CONI vigente nel 2014

APPLICA

al signor Luca Caposiena, in epigrafe generalizzato, n.q. di Presidente dell'A.S.D. Scuderia Ai Gelsi:

- la sanzione della sospensione per 1 (uno) mese dall'attività agonistica, da ogni carica e incarico sociale e/o federale, ivi compresa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, e dell'autorizzazione a montare;
- la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 16 aprile 2018.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: F.to Avv. Gianpiero Orsino